

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2021 - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI - PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione * ed in seduta chiusa al pubblico di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|---|----------|
| 1. Gatti Giovanni - Sindaco | Sì |
| 2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco | Sì |
| 3. Millone Manuela - Consigliere | Sì |
| 4. Raso Pierangelo - Consigliere | Sì |
| 5. Daniele Franco - Consigliere | Sì |
| 6. Bonelli Selene - Consigliere | Sì |
| 7. Bergesio Franca - Consigliere | Sì |
| 8. Allemandi Silvia - Consigliere | Sì |
| 9. Alesso Michele Francesco - Consigliere | Sì |
| 10. Bollati Elena - Consigliere | Sì |
| 11. Groppo Giulio - Consigliere | Sì |
| 12. Brontu Leonardo - Consigliere | Sì |
| 13. Cortassa Carlo - Consigliere | Sì |
| Totale Presenti: 13 | |
| Totale Assenti: 0 | |

Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Zannoni Sauro – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia COVID 19 il Consiglio Comunale di Moretta si riunisce, osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine) che di distanziamento sociale e dando atto che si è proceduto all'acquisizione delle autocertificazioni all'uopo predisposte da parte di tutti gli intervenuti prima del loro ingresso in Sala.

Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI) – Esame ed approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe anno 2021 – Determinazione agevolazioni - Provvedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU, TARES);
- L'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della I.U.C., ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- L'art. 1, comma 527, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- L'ARERA con propria deliberazione 443/2019/R/rif del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021, individuando nel gestore il soggetto che deve fornire e certificare i dati e le informazioni utili per la formazione del Piano Economico Finanziario;
- L'ARERA con propria deliberazione n. 493/2020 del 24/11/2021, ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021, chiarendo altresì le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, rubricato "Procedure di approvazione" che in sintesi prevede che:

- Il gestore predispone annualmente il PEF, secondo quanto previsto dal MTR (Metodo Tariffario Rifiuti), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (ETC) corredato di una relazione di veridicità dei dati trasmessi e di una relazione illustrativa dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- l'ETC deve provvedere alla validazione del PEF ed al successivo inoltro ad ARERA;
- ARERA deve provvedere all'approvazione;

DATO ATTO che:

- per il Comune di Moretta il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo rappresenta l'Ente Territorialmente Competente (ETC) a cui spetta l'approvazione del PEF per il proprio bacino di riferimento, e la sua validazione;
- il PEF approvato dal Consorzio deve poi essere disaggregato per ciascun territorio e tempestivamente trasmesso ad ogni Comune, al fine di consentirne i successivi adempimenti inerenti l'approvazione delle tariffe tari;
- in data 19/03/2021 lo C.S.E.A. ha trasmesso, con nota prot. n. 1045, il PEF del Comune di Moretta redatto secondo i modelli MTR di ARERA ed in data 22/06/2021, con nota prot. 2375 la relazione di accompagnamento del PEF validato con deliberazione del Consorzio n. 12 in data 11/06/2021;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

RICHIAMATA la DCC n. 22 del 27/07/2020 con la quale è stato licenziato il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

DATO ATTO che:

- con DCC n. 25 del 27/07/2020 sono state confermate per il 2020 le tariffe TARI 2019, così come previsto dall'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia);
- con DCC n. 54 del 23/12/2020 è stato approvato il PEF 2020 predisposto dallo CSEA;
- con DCC n. 4 del 24/03/2021 è stato riapprovato il PEF 2020 in seguito ad errore materiale, rilevando una differenza tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 pari a € 7.829,00 che è stato finanziato con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 convertito nella L. 17/05/2020 n. 77 (cd. Fondone)

CONSIDERATO CHE:

- Il PEF allegato alla presente, prevede costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 pari a € 652.025,00 calcolati secondo i nuovi criteri definiti dalla delibera ARERA sopra richiamata, di cui € 366.435,00 relativi ai costi variabili e € 285.590,00 relativi ai costi fissi;
- Da detti costi complessivi va stornata la detrazione di cui al comma 4.5 della deliberazione ARERA n. 443/2019, pari a € 154.744,00; detta somma comprende anche il conguaglio della differenza tra costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 finanziati dal Fondone ai sensi della FAQ 36 M.E.F. (Ragioneria generale dello stato);
- I costi complessivi da coprire con le tariffe TARI ammontano a € 497.281,00 dai quali va ancora stornata la detrazione di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/2020-DRI pari a € 2.909,00 per un totale complessivo pari a € 494.372,00;

VISTA la proposta di adozione delle tariffe da applicare per le utenze domestiche e non domestiche, allegata al presente provvedimento;

PRECISATO che i criteri generali adottati per la determinazione delle tariffe con il metodo normalizzato di cui al DPR 27/04/1999, n. 158 risultano essere sinteticamente i seguenti:

- copertura del 100% dei costi del servizio;
- incidenza utenze domestiche e non domestiche: attribuzione della copertura del 80,% a carico delle utenze domestiche e del 20% a carico delle utenze non domestiche per i costi fissi e del 66% a carico delle utenze domestiche e del 34% a carico delle utenze non domestiche per i costi variabili;
- conferma dell'attribuzione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 già applicati per la determinazione della tariffa per l'anno 2019;

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND (utenze non domestiche) provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

RITENUTO di intervenire prevedendo idonee agevolazioni/riduzioni che avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti e che, pertanto, possono confluire nella stessa delibera di determinazione delle tariffe trattandosi di riduzioni/agevolazioni tariffarie "episodiche" da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria;

Preso atto, inoltre, che tali riduzioni/agevolazioni vanno ascritte alla categoria di riduzioni/agevolazioni di tipo "misto" che, pertanto, non possono trovare la relativa copertura all'interno dell'articolazione tariffaria, in quanto ciò determinerebbe un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti non beneficiari, ma possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio comunale;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.

147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Moretta la somma di € 25.071,00;

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati;

Visto il riparto del Fondo di Solidarietà Alimentare disposto dall'art. 53 del Decreto Sostegni Bis (DL 73/2021) destinato all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche;

Ritenuto opportuno prevedere le seguenti riduzioni tariffarie a sostegno delle attività economiche soggette a chiusura ed a restrizioni durante lo stato emergenziale COVID 19 nel rispetto dei principi già proposti per il 2020 da ARERA e delle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento delle utenze domestiche come di seguito riportato:

- una riduzione del 100% della parte variabile e della parte fissa per le sole utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie e da restrizioni nello svolgimento dell'attività ordinaria nel corso del 2021;

- una riduzione del 85% della parte variabile per le sole utenze non domestiche non soggette alla chiusura ma che abbiano subito delle limitazioni all'attività ordinaria a causa delle restrizioni sulla libera circolazione dei cittadini nel corso dell'anno 2021;

- una riduzione del 35% della tariffa (parte fissa + parte variabile) per i nuclei familiari che versino in condizioni di disagio economico sociale in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità non superiore a € 12.000,00;

Rilevato che tale forma di intervento, a sostegno delle attività e delle famiglie, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili con le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 e 53 del D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni Bis) previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Ritenuto, ancora, sempre nell'ambito di misure a sostegno di famiglie ed imprese necessarie per far fronte all'emergenza COVID -19, di confermare per l'anno 2021, il pagamento della TARI in numero di 3 rate fissate alle seguenti scadenze:

- 30/09/2021
- 30/11/2021
- 31/01/2022

Attesa la valenza regolamentare del presente provvedimento, stante la previsione in esso di misure agevolative tributarie, si è resa necessaria l'acquisizione del parere del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, infatti, che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole dell'Organo di Revisione con verbale in data 28.06.2021 ns. prot. n 6171 del 29.06.2021;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto quella della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Prima di procedere alla votazione interviene sul punto il Consigliere di minoranza Sig. Cortassa Carlo il quale sottolinea il calo della percentuale di differenziata del Comune di Moretta come risulta dagli ultimi dati pubblicati sul sito della Regione. Rileva, in proposito, come si sia passati dal 79% al 71% e come, alla lunga, il calo della percentuale inciderà sui costi.

Replica il Sindaco il quale riferisce, invece, i dati provenienti dallo CSEA secondo i quali l'attuale percentuale di differenziata del Comune di Moretta si attesta sul 74%.

Interviene a questo punto l'assessore Bussi la quale ribadisce la volontà, già precedentemente manifestata dall'amministrazione, di organizzare una serata di incontro con la cittadinanza proprio su questo tema al fine di sensibilizzare l'utenza. Purtroppo l'emergenza sanitaria ha impedito di organizzarla in precedenza ma l'auspicio è di farla al più presto.

Dopodichè, con votazione espressa in forma palese e con n° 13 voti favorevoli n° zero voti contrari e n° zero astenuti su n° 13 consiglieri presenti e n° 13 votanti

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il Piano Finanziario 2021 e le tariffe della "TARI" anno 2021, come allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che il Piano Economico Finanziario suddetto, redatto secondo i Modelli MTR di ARERA è stato trasmesso dal Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (CSEA) di Saluzzo, Ente territorialmente competente (ETC) e successivamente integrato dalla relazione di accompagnamento entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di precisare ancora che il Piano Economico Finanziario in esame è stato validato con deliberazione del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente giusta deliberazione n° 12 del 11/06/2021;
- 5) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2021
- 6) Di precisare che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 con aliquota deliberata dalla Provincia;
- 7) Di riconoscere, con il presente provvedimento che assume in proposito valore regolamentare, alcune riduzioni tariffarie a sostegno sia delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o

dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività sia delle utenze domestiche e, dunque, dei nuclei familiari che versino in condizioni di particolare disagio economico e sociale;

di disporre, in particolare, quanto segue:

- a) Per quanto concerne le riduzioni tariffarie in favore delle utenze non domestiche beneficiari di tali riduzioni saranno, in ossequio al disposto dell'art. 6 del DL 73/2021 (cd. Sostegni bis) sia le attività oggetto di limitazioni dirette imposte dalle misure emergenziali che quelle interessate da limitazioni indirette (limitazioni alla circolazione ed agli spostamenti delle persone con conseguenti restrizioni della loro attività.

Si procederà, pertanto, con:

- Una riduzione del 100% della parte variabile e della parte fissa per le sole utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o da restrizioni nello svolgimento dell'attività ordinaria nel corso del 2021;
- Una riduzione dell'85 % della parte variabile per le sole utenze non domestiche non soggette a chiusura ma che abbiano comunque subito limitazioni nell'esercizio della propria attività ordinaria a causa delle restrizioni imposte alla circolazione ed agli spostamenti nel corso dell'anno 2021.

Per tali riduzioni verranno utilizzate le risorse assegnate dall'art. 6 del DL 73/2021 con la precisazione che non è stato ancora emanato il decreto di assegnazione delle stesse e che la somma stimata per tale misura ed ammontante ad € 25.071,00 è relativa agli importi stimati da ANCI/IFEL.

Al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo le riduzioni di che trattasi saranno applicate d'ufficio previa individuazione da parte dei competenti uffici sulla base della propria banca dati delle utenze ricomprese nelle categorie di riferimento e comunicazione ufficiale delle risorse assegnate.

- Una riduzione del 35% della tariffa (parte fissa più parte variabile) per i nuclei familiari che versino in condizioni di disagio economico sociale nell'anno 2021 e che siano in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore ad € 12.000,00

Per tali riduzioni verrà utilizzata parte delle risorse previste dall'art.53 del DL 73/2021 (Decreto Sostegni bis) relative al "Fondo di solidarietà Alimentare "destinate anche al sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche con conseguente possibilità di utilizzarle con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche.

L'importo di tale fondo è di € 17.035,00

Viene demandare alla Giunta Comunale l'individuazione delle percentuali da destinare alle finalità del Fondo di Solidarietà Alimentare.

Le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al punto 3) vengono previste "a richiesta di parte" e si procederà sino ad esaurimento delle risorse previste e quantificate come sopra indicato.

Di demandare alla Giunta Comunale ed ai competenti responsabili dei servizi gli adempimenti connessi e conseguenti all'adozione del presente provvedimento, con specifico riguardo all'applicazione delle riduzioni tariffarie;

- 8) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 9) Di precisare che la trasmissione telematica dell'atto testè assunto mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 co. 2 D.Lgs 446/97 e dell'art. 13 co. 13 bis e 15 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 2014/2011;
- 10) Di dare atto, infine che per quanto concerne la TARI tale pubblicazione, che sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 co. 2 D.Lgs 446/97, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto.

Dopodichè il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese e con n. 13 favorevoli n. zero contrari, n. zero astenuti, su n. 13 consiglieri presenti e n. 13 votanti delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la suesata deliberazione ai sensi dell'art. 134, c.4 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, per gli adempimenti conseguenziali.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

F.to: Giovanni Gatti

Il Segretario Comunale

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

F.to: Carla Fino

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 22/07/2021 al 06/08/2021
Moretta, _____

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta,

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi